

Il ruolo dell'interpretazione dello *ius commune* nell'identificare lo spazio a disposizione delle legislazioni particolari: un CCEO rigido o flessibile?

Helmuth PREE

SOMMARIO: Introduzione; 1. Tipologia degli spazi per lo *ius particulare*; 1.1. Tipologia formale; 1.1.1 Gli spazi *secundum ius*; (a) Rinvii espliciti; (b) Rinvii impliciti; (c) Precisazioni; 1.1.2 Gli spazi *praeter ius*; 1.2 Tipologia materiale; 2. Ruolo dell'interpretazione dello *ius commune* nell'identificare lo spazio per lo *ius particulare*; 2.1 Principi ecclesiologici e canonici; 2.1.1 Sussidiarietà; 2.1.2 Autonomia (legislativa) della *Ecclesia sui iuris* e dell'Eparchia; 2.1.3 Unità della Chiesa e sinodalità; 2.1.4 Rispetto della tradizione; 2.1.5 Gerarchia delle norme; 2.2 Il compito e la meta dell'interpretazione dello *ius commune* nell'identificare lo spazio per lo *ius particulare*; 2.2.1 Chiarire la competenza; 2.2.2 Chiarire il grado di obbligatorietà; 2.2.3 Chiarire il contenuto della rispettiva regola del diritto comune; 2.2.4 Questioni speciali; (a) Inoltrare (far passare, trasmettere) la competenza *sui iuris* al legislatore inferiore? (b) Vicendevole apertura fra le competenze del legislatore *sui iuris* e quello eparchiale?

Introduzione

Lo spazio entro il quale le istanze di una Chiesa *sui iuris* (CSI) possano legittimamente emanare norme particolari viene condizionato da parecchi fattori. Com'è ovvio, questo spazio dipende anzitutto dal livello giuridico della rispettiva norma: a seconda che si tratti di leggi della intera CSI o di una legge eparchiale oppure di statuti delle diverse categorie di persone giuridiche oppure di atti amministrativi generali sul livello della CSI o su quello eparchiale (cfr. C. 1493 § 2

CCEO).¹ In quanto lo *ius commune* prevede questi tipi di norme, ne getta le basi e delimita o apre i rispettivi spazi normativi. Perciò la interpretazione dello *ius commune* è un fattore di straordinaria importanza per enucleare detti spazi. Però non è l'unico fattore, giacché, come vedremo, non tutti gli spazi del diritto particolare risultano da disposizioni del diritto comune.

Il nostro compito non è il chiarimento del metodo dell'interpretazione a livello teorico, neanche l'interpretazione delle singole norme concrete del CCEO, che rimandano al diritto particolare. Invece, cerchiamo di spiegare il ruolo, vuol dire il compito, la funzione, lo scopo e la efficienza dell'interpretazione dello *ius commune* nell'identificare detti spazi per il diritto particolare.

La questione dello spazio a disposizione delle istanze legislative particolari è identica alla questione della loro competenza (intesa in senso pieno: personale, territoriale e riguardo al contenuto oppure alla materia) normativa. Di conseguenza, lo spazio aperto al diritto particolare non può essere precisato se non mediante l'analisi della competenza normativa di ciascuna delle istanze capaci di emanare norme del diritto particolare. Il tentativo di chiarire queste competenze o spazi richiede di prendere in considerazione anche i principi ecclesiologici e canonici che stanno alla base. L'importanza imprescindibile di quei

1 Cfr. Kuriakose BHARANIKULANGARA, *Particular Law of the Eastern Catholic Churches*, New York 1996, 21–32; Velasio DE PAOLIS, *Laws, Customs, Administrative Acts (cc. 1488–1539)*, in George NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code* (Kanonika 10), Rome 2002, 809–842, 816–818. Gli atti amministrativi generali non sono menzionati nel cap. III del Titolo 29 CCEO sugli atti amministrativi, però sono senz'altro ammissibili e presenti negli ordinamenti giuridici orientali; cfr. p. es. i decreti a norma di c. 82 § 1,1° CCEO; il “directorium” a norma del c. 337 § 2 CCEO di un Seminario; le “instructiones” a norma di cc. 82 § 1° oppure 1022 § 2 CCEO. Cfr. DE PAOLIS, *loc. cit.* 817 e 831 (con nt. 44); Pablo GEFAELL, “Il diritto particolare nell'attuale sistema del diritto canonico. Approfondimento tecnico dell'interpretazione del CIC c. 135 § 2 e del CCEO c. 985 § 2”, in *Folia Canonica* 10 (2007) 179–196, 184.

principi risulta da varie ragioni. Sono strumenti in mano dell'interprete, che dirigono l'interpretazione, rendono molto spesso possibile la decisione (interpretativa) nei casi limite e sono indispensabili nell'enucleare le ragioni e i significati profondi degli istituti giuridici ed anche di determinate norme. Per dare un esempio: sono gli spazi per i legislatori del diritto particolare concessioni da parte della Autorità superiore oppure diritti propri (innati) delle istanze inferiori, cosicché la Autorità superiore è competente solo a limitare e armonizzare quelle competenze inferiori riguardo al bene comune e alla unità della Chiesa? Così cercheremo, allo stesso tempo, di inquadrare la questione del diritto particolare nella sua relazione rispetto al diritto comune nell'intero sistema normativo orientale. Per questo saremo in grado di far vedere nel modo migliore il ruolo dell'interpretazione del diritto comune accanto agli altri fattori che anche aiutano ad individuare lo spazio per il diritto particolare. Ci concentriamo sulle questioni di particolare rilevanza nella prassi: sullo spazio da parte del legislatore *sui iuris* ed eparchiale.²

- 2 Cfr. al riguardo: BHARANIKULANGARA, *Particular Law* (nt. 1); Antonio AZIZ MINA, *Sviluppo del diritto particolare nelle Chiese «sui iuris»*, in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis*. Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Città del Vaticano 19–23 novembre 2001, [Silvestro AGRESTINI – Danilo CECCARELLI MOROLLI (a cura di)], Città del Vaticano 2004, 535–553; Péter SZABÓ, “Diritto particolare e coordinazione interordinamentale. Osservazioni alla luce di un caso concreto”, in *Folia Canonica* 10 (2007) 167–178; ID., “Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell'*Ecclesia sui iuris*”, in *Folia Canonica* 6 (2003) 157–213; ID., *Autonomia disciplinare come carattere del fenomeno dell'Ecclesia sui iuris: ambito e funzioni*, in *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e delimitazione*. Atti del Convegno di Studio svolto a Košice, 6–7. III. 2004, Luís OKULIK (a cura di), Venezia [2005], 67–96; ID., [*Altre Chiese di tradizione bizantina*]: *L'attività legislativa sui iuris delle Chiese «minori» di tradizione bizantina*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI (a cura di), *Il Codice delle Chiese orientali, la storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*. Atti del Convegno di studio

Le seguenti riflessioni si dividono in due parti. In un primo passo intendiamo dimostrare tassativamente le fattispecie di possibili spazi per il diritto particolare, vuol dire una tipologia degli spazi (I); la seconda parte sarà dedicata particolarmente all'analisi della funzione interpretativa relativa a detti spazi per il diritto particolare (II.).

I. Tipologia degli spazi per lo *ius particulare*

I.1. Tipologia formale

I.1.1. Gli spazi secundum ius

(a) Rinvii espliciti

Quasi 200 volte il CCEO rinvia al diritto particolare, utilizzando esplicitamente le parole *ius particulare* (*Ecclesiae sui iuris/Ecclesiae*

tenutosi nel XX anniversario della promulgazione del Codice dei canoni delle Chiese orientali, Sala San Pio X, Roma 8–9 ottobre 2010, Città del Vaticano 2011, 305–344; ID., *Elaboration of the “ius particulare sui iuris” in the Byzantine Catholic Churches*, in M. AOUN – J.-M. TUFFERY-ANDRIEU (dir.), *Le ius particulare dans le droit canonique actuel. Définitions, domaines d'application, enjeux*. Actes du Colloque tenu à Strasbourg le 6 mai 2011, organisé par l'Institut de droit canonique et le Centre PRISME-Sdre de l'Université de Strasbourg, Perpignan 2013, 157–172; Thomas Mark NÉMETH, “*Canons of the Particular Law*” of the Ukrainian Greek-Catholic Church: A Critical Report, in Šimon MARINČÁK (ed.), *Sväté Tajomstvo na krestanskom Východe* (Orientalia et Occidentalia 3), Košice 2008, 351–368; Dimitrios SALACHAS, “Susidio e proposte per l'elaborazione del diritto particolare delle Chiese Orientali *sui iuris*”, in *Apollinaris* 78 (2005) 679–735 e 80 (2007) 381–537; GEFAELL, “Il diritto particolare” (nt. 1), 179–196; ID., *La capacità legislativa delle Chiese orientali in attuazione del CCEO*, in *Il Codice* (cit.), 137–155.

In quanto alle legislazioni particolari delle singole Chiese *sui iuris* cfr. anche i contributi del volume: Šimon MARINČÁK (a cura di), *Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teorici e produzione normativa delle Chiese orientali cattoliche* (Orientalia et Occidentalia 2), Kosice 2007; ed i contributi sul volume: *Il Codice* (cit.) 159–344.

patriarchalis/Ecclesiae Metropolitanae sui iuris).³ Si aggiungono quei canoni, i quali rimandano esplicitamente ad uno dei tipi concreti di diritto particolare secondo il c. 1493 § 2 CCEO, particolarmente a: *leges iuris particularis* (cc. 230, 1°; 1192 § 1; 1405 § 3; cfr. anche c. 1520 § 1 CCEO); consuetudini in determinate comunità (p. es.: cc. 199 § 1; 505 § 3; 473 § 1 CCEO); *normae* (c. 167 CCEO); *statuta* (p. es. cc. 922, 1024 § 2, 113, 171, 414, 420-424, 554-562, 573 § 2, 306 § 2, 1070 CCEO)⁴; *typicum* (p. es. c. 433 § 2 CCEO), *directorium* (c. 337 § 2 CCEO), *instructiones* (p. es. c. 1022 § 2 CCEO).

Rientrano in questa categoria anche i rinvii negativi, vuol dire che escludono il diritto particolare in determinate materie: cc. 764, 793 CCEO.

(b) Rinvii impliciti

Molte volte il CCEO riconosce una competenza regolativa di una autorità inferiore utilizzando varie espressioni o clausole generali, le quali però racchiudono – o almeno possono racchiudere – la competenza ad emanare delle norme di diritto particolare. Questo si verifica, p. es. nei cc. 230 (*nisi aliter est legitime provisum*), 924 (*nisi aliud iure expresse statutum est*), 947 (*nisi aliter iure cautum est*) oppure quando lo *ius commune* parla delle competenze del legislatore (inferiore): cc. 110, 191, 167, 241, 985 § 2 CCEO.

3 Cfr. Ivan ŽUŽEK, *Index analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium* (Kanonika 2), Roma 1992, 170–174; ID., *Particular Law in the Code of Canons of the Eastern Churches*, in Jose CHIRAMEL – Kuriakose BHARANIKULANGARA (eds.), *The Code of Canons of the Eastern Churches. A Study and Interpretation*, Alwaye 1992, 39–56, 52–56.

4 Cfr. ŽUŽEK, *Index* (nt. 3), 320.

(c) Precisazioni

Sembra essere dottrina comunemente accettata e conforme alla gerarchia delle norme vigenti nel diritto canonico⁵, che i legislatori particolari possono legittimamente emanare delle norme – compatibili con lo *ius superius* – più dettagliate per integrare una regola generale dello *ius commune*⁶ o per adattarla alle esigenze concrete del luogo. Perciò, l'esistenza di una norma su una determinata materia nel diritto comune non significa una riserva legislativa da parte del legislatore, a meno che questi lo stabilisca esplicitamente.

I.1.2 Gli spazi praeter ius

È dottrina comune e indubbia, confermata dal processo della codificazione⁷, che i legislatori inferiori possono legiferare in tutte le materie non regolate oppure regolate esclusivamente sotto un aspetto diverso nel diritto comune⁸, ovunque lo ritengano opportuno oppure necessario. Rientrano qui, fra le altre, le numerose omissioni di norme, che eravano contenute nel diritto precedente, a favore di spazi più larghi per il diritto particolare.⁹ Anche questa possibilità di legiferare nella sfera *praeter ius commune* risulta conforme alla gerarchia delle norme nel senso del diritto canonico.

5 Vedi al riguardo in seguito 2.1.5

6 SZABÓ, *Autonomia* (nt. 2), 165.

7 *Nuntia* 28 (1989) 120; 20 (1985) 25. Cfr. SZABÓ, *Autonomia* (nt. 2), 74; ID., *L'attività* (nt. 2), 336; GEFAELL, *Il diritto particolare* (nt. 1), 196.

8 Cfr. SZABÓ, *Autonomia* (nt. 2), 87.

9 Cfr. ŽUŽEK, *Particular Law* (nt. 3), 39–56, 44; Sunny KOKKARAVAYIL, *The Guidelines for the Revision of the Eastern Code: Their Impact on CCEO* (Kanoni-ka 15), Rome 2009, 295.

1.2. Tipologia materiale¹⁰

Con riguardo al contenuto delle norme del diritto comune, che rimandano (nel senso ampio della parola) al diritto particolare, si registrano i seguenti tipi di norme (prescindendo dal diritto liturgico):

1. Norme che rimandano tutta la materia al diritto particolare, p. es. c. 327 CCEO.
2. Norme di carattere generale che richiedono una legislazione più dettagliata da parte dei legislatori particolari, p. es. c. 390 § 2 CCEO. Queste norme di regola impongono al legislatore particolare l'obbligo di emanare le rispettive disposizioni.
3. Norme che prevedono la possibilità di norme particolari al riguardo, p. es. c. 86 § 1, 2° CCEO.
4. Norme che ammettono sin dal principio l'esistenza di una norma particolare diversa (*ius dispositivum*), p. es. c. 948 § 1 CCEO.
5. Norme che escludono la possibilità di diritto particolare al riguardo: cc. 764, 793 CCEO.
6. Diritto particolare approvato (o statuto) dal Romano Pontefice (p. es. c. 78 § 2 CCEO) oppure dalla Sede Apostolica (p. es. cc. 29 § 1, 30, 880 § 3 CCEO).

2. Ruolo dell'interpretazione dello *ius commune* nell'identificare lo spazio per lo *ius particulare*

2.1. Principi ecclesiologici e canonici

Prima di rivolgere la nostra attenzione alla funzione dell'interpretazione dello *ius commune* giova mettere in evidenza i principi ecclesiologici e canonici al riguardo e domandarci, in che senso quei principi possano essere utilizzati come mezzi di interpretazione del

¹⁰ Cfr. GEFAELL, *La capacità* (nt. 2), 145; ID., *Il diritto particolare* (nt. 2), 195.

diritto comune. Il quadro limitato di questa conferenza ci permette soltanto di menzionare questi principi brevemente – senza pretesa di esaustività oppure di un’analisi dettagliata.

Dal punto di vista metodologico sembra essere utile sottolineare che ciascuno di questi principi riveste la sua propria natura e caratteristica teologica e/o giuridico-canonica nonché il suo proprio grado di astrattezza. A differenza delle norme giuridiche, i principi (giuridici) non si applicano direttamente, come le norme, alle fattispecie e problemi concreti.

Inoltre, si pone la questione, se i principi direttivi per la redazione del CCEO¹¹ fungono automaticamente da mezzi per la sua interpretazione. Evidentemente, si tratta di funzioni essenzialmente diverse: da un lato, creare il testo del CCEO, dall’altro, interpretarlo. Anche questi principi sono di natura svariata. Sono mezzi per la interpretazione, in quanto formano parte delle *circumstantiae* oppure della *mens legislatoris* a norma di c. 1499 CCEO.¹²

2.1.1 Sussidiarietà

Questo principio ha trovato la sua formulazione “classica” da Pio IX nella Enciclica *Quadragesimo anno*, nr. 79, come “il principio impor-

11 *Nuntia* 3 (1976) 3–24. Cfr. KOKKARAVAYIL, *The Guidelines* (nt. 9).

12 KOKKARAVAYIL, *The Guidelines* (nt. 9) esprime il significato dei principi direttivi per la interpretazione del CCEO con parole assai generali: *They help one to keep to the iter of the Guidelines and to grasp the texts better, and through them the Code and the canons it contains. ... The study finds ..., that the understanding of the Guidelines together with their iter is a key to the understanding of CCEO, because the former shed light on the canons of the latter* (462 s.).

Stupisce davvero che la canonistica contemporanea neglige notevolmente la materia della *Teoria del diritto canonico* – a differenza della Teologia del diritto canonico. La Teoria del diritto canonico si trova ancora ai suoi primi passi. Cfr. Helmuth PREE, *Theorie des Kirchenrechts*, in Stephan HAERING – Wilhelm REES – Heribert SCHMITZ (Hrsg.), *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, 3. ed. Regensburg (*in corso di stampa*).

tantissimo della filosofia sociale: che come è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare” ; e continua dicendo che “è questo un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle.”¹³

È un principio funzionale e allo stesso tempo giuridico-morale (di carattere pre-positivo), radicato nello *ius divinum naturale*, applicabile, in linea di principio, a qualsiasi ente sociale, sul fondamento della solidarietà.¹⁴ La sussidiarietà, malgrado le numerose possibilità d'interpretazione, dev'essere intesa come principio di *complementarità* (delle componenti sociali, anche nella Chiesa), che dev'essere “riferito ed applicato ai *grandi equilibri costituzionali* che caratterizzano un determinato ordinamento ... cioè agli essenziali e precipui fondamenti di un determinato assetto sociale e giuridico”.¹⁵ Senza poter entrare nella discussione sui dettagli dell'applicabilità del principio alla Chiesa¹⁶ occorre sottolineare che il magistero della Chiesa ha ri-

13 AAS 23 (1931) 177–228, 203.

14 Cfr. Thomas HAUSMANNING, “Subsidiarität, III”, in *Religion in Geschichte und Gegenwart: Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft*, Hans Dieter BETZ etc. (Hrsg.), 4VII, Stuttgart 2004, 1824; Paul-Stefan FREILING, “Das Subsidiaritätsprinzip im kirchlichen Recht”, Essen 1995, in particolare 2–44 e 208–227.

15 Carlo CARDIA, *La rilevanza costituzionale del principio di sussidiarietà della Chiesa*, in Javier CANOSA (a cura di), *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 238–240; cfr. Antonio VIANA, “El principio de subsidiariedad en el gobierno de la Iglesia”, in *Ius Canonicum* 38 (1998) 147–172, 148–155.

16 Cfr. Joseph A. KOMONCHAK, “Subsidiarity in the Church: The State of the Question”, in *The Jurist* 48 (1988) 298–349; CARDIA, *La rilevanza* (nt. 15), 233–270; FREILING, “Subsidiaritätsprinzip” (nt. 14), 71–227; VIANA, “Principio” (nt. 15), 155–171.

badito questa applicabilità¹⁷ e che questo principio è stato incluso tra i principi direttivi sia per il Codice di Diritto Canonico latino¹⁸, sia per il CCEO¹⁹. Quest'ultimi precisano, relativamente alla sussidiarietà nel legiferare: "Il nuovo Codice si limiti alla codificazione della disciplina comune a tutte le chiese orientali, lasciando ai loro vari organismi la facoltà di regolare con un diritto particolare le altre materie, non riservate alla Santa Sede. Ciò che i Vescovi singoli possono fare nelle diocesi loro affidate non sia detratto alla loro potestà poiché la loro 'potestà, della quale usufruiscono singolarmente in nome di Cristo, è propria, ordinaria ed immediata benché il suo esercizio sia in ultima istanza sottoposto alla suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa e dei fedeli, possa essere circoscritto' (LG 27)."

Per quanto riguarda l'utilizzo del principio di sussidiarietà a livello dell'interpretazione del CCEO, è necessario tener presente quanto segue: Non essendo una norma giuridica, il principio di sussidiarietà come tale non può essere applicato a casi concreti immediatamente, ma sempre *secundum quid*. Occorre una concretizzazione del principio generale, che fa vedere le ragioni, per le quali il principio è pertinente al caso. Questa concretizzazione risulta primariamente dal modo nel quale il legislatore ha inteso e regolato detto principio. La sussidiarietà si concretizza, da un lato, mediante tutte le norme del CCEO, che sono espressioni di tale principio, e dall'altro, mediante le ragioni menzionate nel nr. 5 dei principi direttivi, le quali, com'è già

17 Cfr. Pio XII, *Allocuzione ai nuovi cardinali* del 20 febbraio 1946, in AAS 38 (1946) 145: "Parole veramente luminose, che valgono per la vita sociale in tutti i suoi gradi, ed anche per la vita della Chiesa, senza pregiudizio della sua struttura gerarchica." Cfr. KOMONCHAK, "Subsidiarity" (nt. 16), 302–326.

18 *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, nr. 5, in *Communicationes I* (1969) 77–85, 80–82.

19 *Principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale*, nr. 5, in *Nuntia 3* (1976) 3–10, 6 s.

stato detto, rientrano nelle circostanze della legge e nella *mens legislatoris*. Per questo possono dare un orientamento nella interpretazione delle competenze legislative nel CCEO.²⁰

Se sono più principi pertinenti allo stesso caso, è necessario delimitare la loro portata e applicarli insieme in maniera armonizzante.

2.1.2 Autonomia (legislativa) della Ecclesia sui iuris e dell'Eparchia

La autonomia di tutt'e due le realtà, della ESI e della eparchia, è un principio non soltanto ecclesiologico (cfr. OE 2-6; LG 23-27 e CD), ma anche giuridico-canonico (un *debitum ex iustitia*). Ne segue che, in base al c. 1500 CCEO, restrizioni (limitazioni) di questa autonomia, p. es. riserve all'Autorità superiore, sono sottoposte a interpretazione stretta. Il contenuto o la portata della autonomia risulta in un certo grado dal diritto divino ed inoltre dalla normativa canonica. L'autonomia dell'intera ESI, che è diversa secondo il tipo di ESI (patriarcale, arcivescovile maggiore, metropolitana *sui iuris* o altra),²¹ deve realizzarsi nelle relazioni tanto con le altre ESI quanto con la *Ecclesia universa*. L'autonomia dell'eparchia con il Vescovo eparchiale a capo si muove nella relazione con le altre eparchie ed i suoi raggruppamenti (come province ecclesiastiche), con la ESI e le sue autorità nonché con la Chiesa universale.

20 Cfr. FREILING, "Subsidiaritätsprinzip" (nt. 14): „Als Rechtsprinzip kommt dem Subsidiaritätsprinzip eine besondere Bedeutung bei der Auslegung von Rechtsnormen zu“. Secondo questo Autore, il principio di sussidiarietà dev'essere inteso come facendo parte di tutte le norme canoniche che regolano questioni di competenze, a causa del suo carattere di una norma del diritto naturale nonché di un principio direttivo esplicitamente stabilito. Inoltre, detto principio è un'strumento o una regola per l'uso della discrezionalità (215).

21 Luis OKULIK, *Configurazione canonica delle Chiese orientali senza gerarchia*, in ID. (a cura di), *Le Chiese sui iuris* (nt. 2), 209–228, 218: "Il criterio di questa catalogazione è da ricercare nell'autonomia, che va gradatamente diminuendo nel passaggio dalla prima forma verso quelle successive"; cfr. Antony VALIYAVILAYIL, *The Notion of sui iuris Church*, in BHARANIKULANGARA, *The Code* (nt. 3), 57–90.

Relativamente all'oggetto di questa conferenza, è di particolare importanza la relazione giuridica fra il legislatore *sui iuris* e quello eparchiale. L'applicabilità del principio giuridico-canonico dell'autonomia della Chiesa eparchiale rispetto al suo legislatore è fondata tanto nella base di tale autonomia nel diritto divino quanto mediante i principi direttivi (pr. 5) come *circumstantiae* e *mens legislatoris*.

2.1.3 Unità della Chiesa e sinodalità

Siccome l'unità è una delle *notae Ecclesiae*²² in senso teologico e nello stesso tempo una qualità giuridico-canonica essenziale della Chiesa (cfr. cc. 7 § 2, 8, 12, 1436, 1437 CCEO), risulta chiaro che questo principio svolge una sua rilevanza nell'interpretare il diritto comune, in quanto esclude qualsiasi interpretazione che comporterebbe un pregiudizio nei confronti dell'unità della Chiesa. Quindi, in casi di dubbio si deve scegliere quella interpretazione – particolarmente quando si tratta di norme che regolano delle competenze legislative – che è a favore dell'unità della Chiesa.

Si potrebbe sostituire la Parola “unità” con quella di “comunione”, in quanto tutt'e due i concetti confluiscono: l'una si realizza per l'altra (mutuamente).

La sinodalità²³ è una dimensione propria, una peculiarità della Chiesa stessa.²⁴ È conseguenza immediata della *communio* ed espressione della *participatio* di tutti i fedeli alla missione salvifica della

22 Heinrich DÖRING, “Notae Ecclesiae”, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, Walter KASPER (Hrsg. von), Band. VII, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1998, col. 918–921.

23 Manoel Augusto SANTOS, “Sinodalidad”, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, Javier OTADUY – Antonio VIANA – Joaquín SEDANO (dir.), VII, Pamplona 2012, 341–345.

24 Per *Ioannes Chrysostomus*, Expositio in Psalmum 149, “sinodo” è il nome della Chiesa: Ἐκκλησία γὰρ συστήματος καὶ συνόδου ἐστὶν ὄνομα. (lat.: *Ecclesia enim est nomen conventus et congregationis*): PG 55, 493.

Chiesa (cfr. cc. 7 § 1, II CCEO).²⁵ La sinodalità, anche intesa come principio di partecipazione comune dei gerarchi all'unica missione della Chiesa²⁶ – anche della propria ESI –, deve inserirsi nella *communio* di tutti i fedeli. Quindi, in base all'unità e alla sinodalità nonché al principio di sussidiarietà, nelle questioni che toccano tutta la ESI, la presunzione è a favore della competenza legislativa del legislatore *sui iuris* invece di quello eparchiale.

2.1.4 Rispetto della tradizione

OE 6 richiede che le Chiese orientali debbano conservare e custodire i loro legittimi riti liturgici e la loro disciplina, e debbano essere consapevoli che *nonnisi ratione proprii et organici progressus mutationes inducendas esse*.²⁷ La Cost. Ap. *Sacri Canones*, citando dall' OE 6, ripete l'obbligo che *ad avitas traditiones redire satagant, si in quibusdam ob temporum vel personarum adiuncta indebite defecerint e richiede che il CCEO potissimum ex iure antiquo Ecclesiarum orientalium existimandum esse*.

Secondo il c. 2 CCEO, i canoni del Codice, nei quali per lo più è recepito o adattato il diritto antico delle Chiese orientali, devono essere valutati prevalentemente a partire da quel diritto (*praecipuo ex illo iure aestimandi sunt*). Per questo, il diritto antico delle Chiese

25 Cfr. SANTOS, "Sinodalidad" (nt. 23), 341 s.

26 Cfr. Walter KASPER, *La relazione tra comunione ecclesiale e Chiese particolari: communio, diversità, sinodalità*, in *Kanon* [Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen], vol. XXI, Hennef 2010 [=SOCIETY FOR THE LAW OF THE EASTERN CHURCHES – MARCIANUM: SCHOOL OF CANON LAW, *Autonomy in the Eastern Churches*, Conference, Venezia 21–26 September 2009], 1–11.

27 Cfr. OE 24: *Religiosa erga antiquas traditiones orientales fidelitas*; cfr. anche OE 12 relativo alla disciplina dei sacramenti; cfr. GEFAELL, *La capacità* (nt. 2), 146–148; SZABÓ, *L'attività legislativa* (nt. 2), 327 s. In quanto alla *organica progressio* cfr. Cyril VASIE, *Valutazione delle fonti tra autenticità e organica progressio con speciale riguardo alle Chiese originate dall'eparchia di Mukacevo*, in Simon MARINČÁK (a cura di), *Diritto particolare* (nt. 2), 127–143, 127–130.

orientali, in particolare i *Sacri canones*, “è il parametro fondamentale per la valutazione, la comprensione e l’interpretazione del CCEO”.²⁸ Inoltre, il diritto antico può essere fonte di diritto suppletivo a norma di c. 1501 CCEO.

In questo modo il diritto comune assicura una “continuità della tradizione canonica”²⁹ come principio tanto interpretativo quanto suppletivo.

2.1.5 Gerarchia delle norme

La relazione fra leggi di diritto comune, di diritto *sui iuris* e di diritto eparchiale si regola secondo i seguenti criteri:

(1) Tutt’e tre le istanze godono della potestà legislativa *generale* (non tassativa), anche il legislatore *sui iuris* e quello eparchiale, a meno che per gli ultimi due non sia espressamente prevista una riserva alla autorità superiore.³⁰ La competenza legislativa *sui iuris* si riferisce, per la sua propria natura, alle materie che toccano l’intera CSI (cfr. c. 110 § 1 CCEO: *pro tota Ecclesia...*), mentre la competenza legislativa del Vescovo eparchiale si limita all’ambito della sua eparchia (c. 191 § 1 CCEO).

(2) Il legislatore inferiore non può emanare validamente una legge contraria al diritto superiore (c. 985 § 2 CCEO). Fintantoché il legislatore superiore non emana nessuna norma in una determinata materia, il legislatore inferiore può legiferare; la legge posteriore con-

28 Dimitrios SALACHAS, *Commento al c. 2 CCEO*, in Pio Vito PINTO (a cura di), *Commentario al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali* (Corpus Iuris Canonici II), Città del Vaticano 2001, 5; cfr. *Nuntia* 22 (1986)18; 24/25 (1987) 1; 28 (1989) 14.

29 SALACHAS, *Commento* (nt. 28), 5. “Anche ... gli aggiornamenti del diritto antico non debbono essere considerati come un distacco da esso, bensì una giusta evoluzione nella linea della tradizione.” (5).

30 Cfr. SZABÓ, *L’attività* (nt. 2), 329 s.; ID., *Autonomia* (nt. 2), 70–73; GEFAELL, *La capacità* (nt. 2), 142 s.; ID., *Il diritto particolare* (nt. 1), 194 s.

traria alla legge inferiore deroga a quest'ultima soltanto se lo indica espressamente (c. 1502 § 2 CCEO).

Ne risulta una prima questione: quando si verifica che una legge è “contraria” ad un'altra? Secondo le regole della logica normativa vale quanto segue:³¹

La contrarietà si verifica se:

1. le due norme sono *contrarie*: comandamento – divieto
2. le due norme sono *contraddittorie*: comandamento – non comandamento (= non esiste un obbligo di far qualcosa) e inoltre: divieto – non divieto (= è lecito far qualcosa).

La contrarietà non si verifica fra:

1. non divieto (liceità) – non comandamento: le due norme sono compatibili senz'altro. Secondo tutt'è due esiste la libertà tanto di farlo quanto di non farlo.
2. comandamento – non divieto (liceità): l'uno include l'altro; quindi sono compatibili.
3. divieto – non comandamento: l'uno include l'altro; c'è compatibilità tra di loro.

È degno di nota che molte volte le due norme non sono logicamente contrarie, ma hanno un contenuto soltanto diverso. In questi casi, la contrarietà si verifica o meno secondo la seguente regola. Se la diversità del contenuto comporta la impossibilità dell'osservanza pa-

31 Cfr. JEREMY BENTHAM, *Of Laws in General*, London 1970 (orig. dopo 1780); cfr. KLAUS ADOMEIT, *Rechtstheorie für Studenten*, Heidelberg *1998, 36–38, GEORG MAY – ANNA EGLER, *Einführung in die kirchenrechtliche Methode*, Regensburg 1986, 222. Con speciale riferimento al diritto particolare delle CSI: SZABÓ, *Autonomia* (nt. 2), 87; GEFAELL, *Il diritto particolare* (nt. 1); NÉMETH, *Canons* (nt. 2), 351–368. In quanto alla gerarchia delle norme nel diritto canonico in generale cfr. VELASIO DE PAOLIS, *Tipologia e gerarchia delle norme*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DIRITTO CANONICO (a cura di), Milano 2001, 123–151; PHILIP TOXÉ, “La hiérarchie des norms”, in *L'Année canonique* 44 (2002) 113–128; EMANUEL TAWIL, “Le respect de la hiérarchie des norms”, in *Revue de droit canonique* 52 (2002) 167–185.

rallela di tutt'e due le norme³² (vuol dire, l'osservanza dell'una esclude l'osservanza dell'altra), esiste la contrarietà secondo la prima alternativa; se l'osservanza di tutt'e due le norme è possibile parallelamente, non c'è contrarietà.

2.2. *Il compito e la meta dell'interpretazione dello ius commune nell'identificare lo spazio per lo ius particolare*

2.2.1 *Chiarire la competenza*

Se il diritto comune utilizza l'espressione *ius particolare* (*propriae Ecclesiae sui iuris* o equivalente, la competenza spetta, oltre che alla S. Sede, "all'autorità legislativa di ogni singola "Ecclesia *sui iuris*", escludendo lo "*ius particolare* eparchiale" ed ogni altro "ius" inferiore".³³

Quando il CCEO usa la espressione *ius particolare* (senza nessun aggettivo) oppure una formula che implicitamente comprende il diritto particolare, e la competenza non risulta chiara dal contesto o dalla natura delle cose (come, p. es., nel c. 69 CCEO, dove la clausola non può che riferirsi al legislatore *sui iuris* oppure alla S. Sede³⁴), occorre impiegare ed interpretare le norme sull'argomento, ovunque si trovino, per verificare l'istanza competente a legiferare nella materia. Se si tratta di una materia che tocca l'intera CSI, tocca al legislatore *sui iuris* accertarsi della sua competenza e dell' eventuale obbligo ad emanare la legge prevista. Qualora si tratti di una materia, che non necessariamente dev'essere regolata uniformemente in tutta la CSI, è compito dei Vescovi eparchiali legiferare. Il giudizio sulla opportunità

32 SZABÓ, *Autonomia* (nt. 2), 87: „se la loro osservanza parallela è impossibile”.

33 *Nuntia* 27 (1988) 32. Quest'autorità "è chiaramente circoscritta": cc. 110 § 1, 152, 165 § 1, 174 CCEO. Cfr. Ivan ŽUŽEK, *Qualche nota sul ius particolare delle Ecclesiae sui iuris*, in ID., *Understanding the Eastern Code* (Kanonika 8), Roma 1997, 361.

34 *Nuntia* 27 (1988) 32.

o necessità di una regolazione uniforme nella CSI in una determinata materia spetta al legislatore *sui iuris*.

L'espressione *ius* comprende il diritto comune ed anche tutte le forme del diritto particolare.³⁵ Qualora il CCEO utilizzi quest'espressione e in tutti i casi di rinvii impliciti, occorre prima di tutto verificare, se si tratta di una materia, per la quale è regolata la competenza nel diritto comune oppure nel diritto particolare; nell'ultimo caso è necessario accertare la competenza relativa interpretando la regola pertinente come nei casi delle espressioni *ius particulare*.

Nelle materie *praeter ius commune*, cioè qualora si ponga la necessità di regolare una materia finora non regolata nel diritto comune (oppure ivi regolata, ma sotto un aspetto del tutto diverso) e per la quale il diritto comune non regola la competenza legislativa, quest'ultima è da precisare secondo i seguenti criteri:

- ogni singolo Vescovo eparchiale è competente di regolare la materia per la sua eparchia;
- se il legislatore *sui iuris* la ritenga una materia *pro tota Ecclesia sui iuris* (cfr. c. 110 § 1 CCEO), che dev'essere regolata opportunamente o magari necessariamente in modo uniforme per tutta la CSI, è competente di regolarla per la CSI; con la entrata in vigore della legge *sui iuris*, le eventuali leggi eparchiali non compatibili non sono automaticamente derogate, ma soltanto se la legge *sui iuris* lo preveda espressamente (c. 1502 § 2 CCEO);
- dopo l'entrata in vigore della legge *sui iuris*, i singoli Vescovi eparchiali non possono validamente emanare una legge eparchiale contraria, a norma di c. 985 § 2 CCEO. Possono, però, emanare leggi e decreti generali esecutivi compatibili con la legge *sui iuris* (p. es. precisazioni, integrazioni, adattamenti).

35 Cfr. *Nuntia* 27 (1988) 31.

2.2.2 *Chiarire il grado di obbligatorietà*

Constatata la competenza per regolare la materia, il rispettivo legislatore deve accertare, se il diritto comune richiede una legge nella materia obbligatoriamente oppure concede la facoltà di emanarla. In quest'ultimo caso spetta al legislatore valutare la opportunità ossia la necessità di legiferare (siccome negli affari *praeter ius commune*).

2.2.3 *Chiarire il contenuto della rispettiva regola del diritto comune*

Rientra nel compito dell'interpretazione dello *ius commune* anche la precisazione dell'oggetto della competenza legislativa, vuol dire, il contenuto e la portata della competenza: quali materie rientrano nella competenza, fino a che punto e quanto dettagliatamente? La competenza si estende a tutta la materia, come a norma di c. 327 CCEO (ordini minori), oppure è richiesta soltanto una regolazione di determinati dettagli, come, p. es., secondo il c. 1036 CCEO (somma minima e massima per alienazioni)?

Giacché il legislatore particolare, in linea di principio, può legiferare nelle materie già regolate nel diritto comune, sempre che la legge inferiore non sia contraria alla legge superiore, si pone la domanda, fino a che punto l'attività legislativa del legislatore inferiore possa interferire oppure agire sulla legge superiore, senza divenire una legge contraria. Senza pretesa di esaustività, si possono distinguere, tenendo conto delle regole della logica normativa sopra citate, le seguenti modalità:

1. La regolazione inferiore non è contraria ad una materia già regolata nel diritto superiore, se tratta l'argomento sotto un *aspetto diverso*, cosicché le due norme non si toccano.³⁶
2. *Integrazioni e completamenti*, che non modifichino il contenuto della norma superiore, non sono contrari.

³⁶ Cfr. SZABÓ, *Autonomia* (nt. 2), 87.

3. *Adattamenti*: se si limitano a integrazioni e completamenti, non possono essere contrari;³⁷ se, invece, comportano delle modificazioni in merito al contenuto del diritto superiore, sono da ritenere contrari, se si verifica l'impossibilità dell'osservanza parallela.
4. *Restrizioni (limitazioni)* – e tanto più *abolizioni* – nonché *ampliamenti* di diritti (libertà, potestà, competenze) e doveri sanciti dal diritto comune sono contrarie a questo. Rientra in questa categoria l'ipotesi che il legislatore inferiore richieda il *consensus* (non previsto nel diritto comune) per la validità di un atto giuridico regolato nel diritto comune.³⁸
5. *Condizioni per la liceità* dell'agire oppure dell'atto regolato dal diritto comune rappresentano, mi pare, un caso limite. Péter SZABÓ ritiene che “la condizione della liceità chiaramente *non toglie* la competenza, bensì ne modera soltanto l'applicazione in ‘conformità’ ed in ‘comunione’ con l'Autorità gerarchicamente superiore, e per conseguenza non comporta una conflittualità o contrarietà reale”.³⁹ Il dubbio risulta dal fatto che esiste un rapporto di contrarietà fra la norma di diritto comune (che *comanda* la tutela del rispettivo diritto) e quella del diritto particolare (che *vieta* l'esercizio del diritto senza la previa licenza) da un lato, e dall'altro il divieto non impedisce la validità dell'atto

37 Questo vale anche quando il diritto inferiore richiede, per un atto giuridico regolato dal diritto superiore, una mera formalità (p. es. registrazione, notifica) non prevista nel diritto superiore, a meno che il diritto inferiore faccia dipendere la validità dell'atto dall'osservanza di questa formalità. Cfr. SZABÓ, *Autonomia* (nt. 2), 90.

38 Szabó giustamente osserva al riguardo che nel caso di una tale riserva “il diritto in questione invece di essere condizionato viene addirittura *tolto*”: ID., *Autonomia* (nt. 2), 90.

39 SZABÓ, *Autonomia* (nt. 2), 89; ammette che la sua „affermazione parte da un'interpretazione più stretta dell'espressione “[*lex directe contraria*]” rispetto a quanto lui stesso aveva spiegato prima.

senza la licenza – un divieto affievolito. In considerazione della dovuta interpretazione stretta delle limitazioni della autonomia legislativa (cfr. sopra 2.1.2), è da sostenere la opinione di Péter Szabó.

2.2.4 *Questioni speciali*

(a) Inoltrare (far passare, trasmettere) la competenza *sui iuris* al legislatore inferiore?

Sono del parere che occorre distinguere: a seconda che si tratti di una trasmissione di una competenza obbligatoria oppure facoltativa; ed inoltre, se il legislatore *sui iuris* intende inoltrare la competenza totalmente o solo parzialmente.

In questo modo e tenendo presente allo stesso tempo i principi sopra menzionati, ritengo di poter dare la seguente risposta differenziata.

- Una *competenza facoltativa* non può essere propriamente trasmessa, ma solo di fatto (mediante il non uso) essere lasciata al legislatore inferiore, sia totalmente, sia parzialmente. In quei casi di competenze facoltative, il legislatore del diritto comune non richiede nessuna regolamentazione uniforme per tutta la CSI. Il legislatore *sui iuris* rimane competente!
- Una *competenza obbligatoria* non può validamente essere trasmessa *totalmente* al legislatore inferiore (eparchiale), a causa della invalidità della delega della potestà legislativa a norma di c. 985 § 2 CCEO.
- Una *competenza obbligatoria* può validamente essere trasmessa *parzialmente*, vuol dire se il legislatore *sui iuris* regola la materia mediante una legge quadro ed inoltra la regolamentazione più dettagliata nonché eventuali adattamenti al legislatore eparchiale. Benché si tratti anche in questo caso di una delega della competenza legislativa, la ritengo legittima a causa della dovuta interpretazione stretta delle norme *odiosae*, cioè quelle norme che restringono la autonomia legislativa (cfr. c. 1500 CCEO).

(b) Vicendevoles apertura fra le competenze del legislatore *sui iuris* e quello eparchiale?

Si distinguono due aspetti del problema: l'estensione della competenza del legislatore *sui iuris* sulle singole eparchie e la competenza del Vescovo eparchiale di legiferare nel caso di negligenza da parte del legislatore *sui iuris*. Péter SZABÓ afferma questa flessibilità in tutt'e due le direzioni a determinate condizioni (in casi di vera necessità), richiamando argomenti di sussidiarietà bidirezionale e della "logica della comunione".⁴⁰

Tenendo conto della complessità della questione, starei per dire, *salvo meliori iudicio*: il legislatore *sui iuris* ha competenza generale in merito al contenuto delle leggi per l'intera CSI e sempre entro i limiti del diritto superiore. Questa competenza è radicata non solo nel diritto umano, ma ha anche, sotto determinati aspetti, un fondamento nel diritto divino, in quanto è la manifestazione più importante del principio della sinodalità.⁴¹ Il Vescovo eparchiale, invece, ha competenza generale in merito al contenuto delle leggi entro i limiti del diritto superiore, ma soltanto per la sua eparchia.

40 SZABÓ, *L'attività* (nt. 2), 314 s. e 333–349; SZABÓ, "Ancora" (nt. 2), 157–213, 166 s. In modo similare: Maria-Ionela CRISTESCU, "Unitas" and "Varietas Ecclesiarum". *A Vital and Resplendent Force, Safeguarded in CCEO by the Relation "ius commune" – "ius particulare"*, in *Kanon* [Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen], XIX: *Die Kirchenverfassungen* (= UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO 'CARLO BO', FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, *The Constitutions of the Churches and their Ecclesiological Bases*, XVIIth Congress of the Society for the Law of the Eastern Churches, Urbino, 12–17 September 2005), Egling [2006], 160–207, 187: "... the 'ius Ecclesiarum' is subordinated to superior values. Therefore, the norms have to be evaluated and their applicability verified in the concrete cases left to the competence of lower legislators who take into consideration the various circumstances of time and place. This dynamic of coordination is at the service of the optimal relation 'ius commune'/'ius particulare', 'unitas'/'varietas'".

41 Cfr. KASPER, *La relazione* (nt. 26), 8. Cfr. sopra 2.1.3).

Le due competenze, quella *sui iuris* e quella eparchiale, sono parallele soltanto riguardo al contenuto, non però riguardo al soggetto passivo (l'intera CSI da un lato, la singola eparchia dall'altro).

La potestà del Vescovo eparchiale, essendo fondata nel diritto divino, è di natura *propria, immediata e ordinaria*, e comprende *omnis potestas*, “*quae ad exercitium eorum muneris pastoralis requiritur, firma semper in omnibus potestate quam, vi muneris sui, Romanus Pontifex habet sibi vel alii Auctoritati causas reservandi*”.⁴² Di conseguenza il legislatore *sui iuris* è competente di legiferare per una sola eparchia soltanto qualora la potestà suprema concedesse questa potestà. Il CCEO non prevede una tale competenza o riserva a favore del legislatore *sui iuris*. Se la tradizione di una CSI oppure il diritto consuetudinario della stessa prevede una tale competenza, questa è legittima, perché riconosciuta dalla potestà suprema (Vat II, OE 3,6,24; cc. 1506-1509 CCEO). Fermo restando queste eccezioni, la tesi della vicendevole apertura, secondo me, va contro il principio della sussidiarietà e contro l'autonomia – la quale è di diritto divino – dei Vescovi eparchiali.

Nel caso di abusi di un singolo Vescovo non cambia la competenza legislativa. Neanche il principio di sussidiarietà richiede che si debba rimediare esclusivamente con delle misure legislative. Anzi, per tali casi sono previsti i relativi mezzi amministrativi, e in casi estremi anche giudiziali ossia penali.⁴³ Sono del parere che il sistema delle competenze legislative non può essere “flessibile”, cioè dipendente dalla ponderazione (valutazione) della gravità di un caso concreto, a causa del bene comune della Chiesa (più concretamente: per ragioni di sicurezza giuridica e per evitare conflitti di competenza).

Qualora il legislatore *sui iuris* sia negligente (omette di emanare delle norme necessarie e obbligatoriamente previste), i Vescovi non acquista-

⁴² Vat II, CD 8 a).

⁴³ Cfr. cc. 80,1°, 82 § 1,1°, 133 § 1,4°, 137 CCEO.

no una competenza legislativa al posto del legislatore negligente.⁴⁴ Invece, i Vescovi eparchiali possono e, a seconda delle circostanze, devono provvedere con tutti i mezzi legittimi, in particolare amministrativi (fra i quali rientrano anche i decreti generali). Tali regole rimangono in vigore anche dopo l'entrata in vigore di una legge *sui iuris*, nella misura in cui sono compatibili (non contrarie) con questa.

Per questo, secondo me, non si può sostenere la tesi di una vicendevole apertura delle competenze legislative *sui iuris* ed eparchiali.

44 Evidentemente, il Vescovo potrebbe emanare delle leggi nelle materie, nelle quali lo *ius commune* prevede una competenza facoltativa del legislatore superiore.

abstract

Il ruolo dell'interpretazione dello *ius commune* nell'identificare lo spazio a disposizione delle legislazioni particolari: un CCEO rigido o flessibile?

Within the legal system of the CCEO, the particular law (c. 1493 § 2 CCEO) is of outstanding importance. About 200 times the CCEO explicitly refers to particular law, partly at the level of the *Ecclesia sui iuris*, partly at inferior levels, like eparchy. The article tries to explain, where and within which borders the *sui iuris* and the eparchial legislator are empowered to promulgate particular law, and tries to answer the questions, whether the legislator *sui iuris* can lawfully pass down his legislative competence in certain matters to the eparchial legislator; and: whether the legislator *sui iuris* is competent to promulgate a law for a single eparchy, whose legislator is inactive and negligent, and – *vice versa* – whether the eparchial bishop is empowered to legislate in matters, where the legislator *sui iuris* is negligent.

Helmuth PREE